

DI.CO

(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera)

DI.CO è una sigla che significa "Diritti e doveri delle persone stabilmente Conviventi" e viene riferita comunemente al disegno di legge finalizzato al riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano di taluni diritti e doveri discendenti dai rapporti di "convivenza" registrati: l'iter legislativo è in corso.

Anzitutto uno sguardo su

La Costituzione Italiana sulla famiglia (art. 29-32)

TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Il percorso legislativo della proposta di legge

Il testo del disegno di legge è stato varato dal Consiglio dei Ministri l'8 febbraio 2007, è stato redatto dagli staff legislativi dei due Ministri Barbara Pollastrini (Pari Opportunità) e Rosy Bindi (Famiglia). È stato presentato all'esame del Senato della Repubblica, in quanto in quell'Aula erano già stati presentati provvedimenti simili. Se approvato al Senato, il testo passerà all'esame della Camera dei Deputati che, per licenziarlo definitivamente, dovrà approvarlo nel medesimo testo.

Stesura

Il ministro Bindi, in un'intervista (E adesso la famiglia, Famiglia Cristiana n.7, 18 febbraio 2007) ha tenuto a precisare, a seguito delle numerose critiche provenienti dagli ambienti cattolici, che alla stesura del testo del decreto «hanno collaborato molti giuristi cattolici», guidati dai proff. Renato Balduzzi, presidente del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) e Stefano Ceccanti, ex presidente della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana).

Testo della proposta di legge (da corriere della sera.it)

Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi: ne sono esclusi i condannati per omicidio del coniuge dell'altra e coloro legati da rapporti contrattuali

ARTICOLO 1 (Ambito e modalità di applicazione)

1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.

2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l'iscrizione, il mutamento o la cancellazione. È fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all'articolo 2. Chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.

3. Relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all'ufficio di anagrafe di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l'ha resa ha l'onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.

4. L'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l'attualità della convivenza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. 6. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti «conviventi».

ARTICOLO 2 (Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone: a) delle quali l'una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti; b) delle quali l'una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a); c) legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l'abitare in comune.

ARTICOLO 3 (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l'iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguenti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile.

ARTICOLO 4 (Assistenza per malattia o ricovero)

1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell'altro convivente.

ARTICOLO 5 (Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle

disposizioni vigenti; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.

ARTICOLO 6 (Permesso di soggiorno)

1. Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano e comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza.

2. Il cittadino dell'Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE.

ARTICOLO 7 (Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui all'articolo 1 ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

ARTICOLO 8 (Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.

ARTICOLO 9 (Agevolazioni e tutele in materie di lavoro)

1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.

2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altro convivente può chiedere, salvo che l'attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa, in proporzione dell'apporto fornito.

ARTICOLO 10 (Trattamenti previdenziali e pensionistici)

1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.

ARTICOLO 11 (Diritti successori)

1. Trascorsi nove anni dall'inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell'altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. Il convivente ha diritto a un terzo dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell'eredità.

3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell'eredità, e, in assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea collaterale, l'intera eredità.

4. Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall'inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente.

5. Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o per legge, all'altro convivente, l'aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.

ARTICOLO 12 (Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L'obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dell'articolo 1.

ARTICOLO 13 (Disposizioni transitorie e finali)

1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all'articolo 10 della presente legge.

3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all'articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all'articolo 2.

4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.

5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell'ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge. 6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.

ARTICOLO 14 (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l'anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all'U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2007. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

09 febbraio 2007

Normativa

Chi potrebbe utilizzare i DICO

Potrebbero beneficiare degli effetti del disegno di legge, qualora approvato dalle Camere, i conviventi ovvero «due persone maggiorenti, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono

stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela.».

Il riconoscimento

Il disegno di legge è finalizzato al riconoscimento giuridico alle "convivenze" che verranno iscritte nei registri anagrafici di ogni comune, con il conseguente riconoscimento di taluni diritti e doveri a seconda della rispettiva durata della convivenza:

- dopo tre anni, vengono riconosciuti i diritti e le tutele del lavoro;
- dopo nove anni, sono riconosciuti i diritti di successione.

Diritti previsti e loro fruibilità

I diritti immediatamente fruibili nell'attuale proposta sono:

- Decisioni in materia di salute e in caso di morte - ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, per quanto attiene alle decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti. E la designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.
- Permesso di soggiorno - si consente al convivente straniero (comunitario e extracomunitario) che è già legalmente in Italia per altri motivi (ad es. turistici) di ottenere il permesso di soggiorno per convivenza.
- Alloggi di edilizia pubblica - la materia rientra nelle competenze regionali; varie regioni stanno già introducendo punteggi aggiuntivi per i conviventi. La norma di principio introduce un vincolo per tutte le Regioni, un livello essenziale dei diritti, le modalità sono scelte dalle Regioni.
- Utili di impresa - il convivente partecipa agli utili dell'impresa dell'altro convivente, come riconosciuto recentemente dalla giurisprudenza.
- Tassa di successione - oggi per il convivente è fissata all'8%, scende al 5% .

I diritti fruibili dopo un determinato periodo di tempo sono:

- Contratto di locazione - in caso di morte di uno dei conviventi, che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni. La disposizione si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.
- Agevolazioni in materia di lavoro con tre anni di convivenza sono facilitati trasferimenti e assegnazioni di sede dei conviventi.
- Trattamenti previdenziali e pensionistici - questo diritto verrà regolamentato dalla prossima riforma delle pensioni, con l'intenzione del legislatore di garantire diritti soprattutto a favore dei conviventi più deboli.
- Diritti di successione - con nove anni di convivenza, fatti salvi i diritti dei cosiddetti legittimari (quelli i cui diritti sono comunque intangibili) al convivente spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Quando si fa testamento non cambia nulla rispetto ad oggi; si può disporre liberamente, salvi i diritti intangibili dei riservatari (la cosiddetta riserva, dove invece il convivente non è ricompreso). Quando manca il testamento, il convivente ha dei diritti ereditari significativi ma non del tutto equivalenti al coniuge.) Sicché accade che il convivente ha diritto a:
 1. un terzo dell'eredità, se concorre un solo figlio;
 2. un quarto dell'eredità, se concorrono due o più figli;
 3. metà in caso di concorso con ascendenti legittimi (genitori o nonni) o con fratelli e sorelle;

4. tutta l'eredità in mancanza di figli, di ascendenti (genitori o nonni), di fratelli o sorelle e, in assenza di altri parenti entro il terzo grado.

Doveri previsti

- Autocertificazione - Il primo dovere nasce dalla scelta stessa di due persone, anche dello stesso sesso, di regolare il loro vincolo affettivo con un DICO, e si sostanzia quindi nell'obbligo di prestarsi reciproca assistenza e solidarietà materiale e morale.
- Obbligo alimentare - L'assegno alimentare qui disciplinato vuole garantire al soggetto in situazioni di disagio economico, che verosimilmente ha prestato affidamento sul perdurare della convivenza, un sostegno economico di sopravvivenza «per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza» sempre che la convivenza duri da almeno tre anni. L'assegno pertanto risponde a ragioni meramente solidaristiche ed è assimilabile a quello pure previsto a carico dei congiunti (ascendenti, discendenti etc.). L'obbligo alimentare invece non può essere assimilato a quello che grava sul divorziato.
- Effetto retroattivo - La legge avrà effetto retroattivo e i conviventi avranno nove mesi per mettersi in regola.

Le critiche

«E' difficile dire dei no, porre dei paletti in ordine al bene quando viene a cadere un criterio oggettivo per giudicare il bene e il male, il vero e il falso. Se l'unico criterio diventa quello dell'opinione generale perché dire no, oggi a forme di convivenza stabile alternative alla famiglia, ma domani alla legalizzazione dell'incesto o della pedofilia tra persone consenzienti?» (Angelo Bagnasco, Genova, incontro con gli animatori della comunicazione della diocesi, 30 marzo 2007)

Il percorso del disegno di legge è stato caratterizzato (così come lo è l'iter parlamentare in corso) da accese polemiche, sia in ambito politico (da parte dell'opposizione di governo e all'interno della stessa maggioranza) che in alcuni settori della società italiana. In estrema sintesi, le critiche espresse nel dibattito in corso possono essere così schematizzate:

- su un versante: contrarietà alla istituzione di "una specie di matrimonio", espressa dalla gerarchia della Chiesa Cattolica ed in sostanza fatta propria, seppure in diverse misure e sfumature, da alcuni partiti, politici, associazioni di ispirazione cattolica;
- sul versante opposto: insoddisfazione per l'eccessiva "prudenza" del testo, soprattutto in riferimento ai diritti previsti, da parte di alcuni partiti, politici, associazioni laiche (sinistra radicale, associazioni LGBT, etc.);

Queste le principali contestazioni sul primo versante:

- gli stessi diritti si potrebbero ottenere, senza attese e senza una legge apposita, attraverso il diritto privato ed il codice civile (Convivenze: ecco come sono già tutelate dal sito di Avvenire: www.avvenire.it; Sì alla famiglia. La vera priorità sociale Manifesto del Forum delle Associazioni Familiari. E Fini annuncia le barricate: «No ai matrimoni di serie B» Il Giornale, 11 febbraio 2007).
- sarebbero «un attacco all'istituto della famiglia» e un atto di «laicismo gratuito»;
- sarebbero il frutto di potenti lobby anticlericali (Dico, cavalli di Troia per arrivare ai matrimoni gay intervista al teologo Velasio De Paolis, La Stampa, 18 febbraio 2007);
- costituirebbero un legame valido anche se la dichiarazione di convivenza non è stata resa contestualmente da entrambi i conviventi (È più facile divorziare che uscire dal Dico, Il Giornale, 13 febbraio 2007);
- istituirebbero un "piccolo matrimonio" (Ruini e altri) o "un matrimonio di serie B" (Berlusconi e altri) in concorrenza con quello tradizionale, in cui si reclamano dei diritti senza adeguati doveri (Riconoscere le convivenze? articolo di Francesco D'Agostino, presidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani);

- indebolirebbero la famiglia così com'è intesa nella Costituzione Italiana (art. 29) secondo le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, minando le basi della società (I Dico non si fanno per rispetto della libertà articolo di Francesco Agnoli, Avvenire, 16 febbraio 2007; Una mozione presentata dall'on. La Russa);
- i figli sarebbero meno tutelati in una forma di unione che è vista meno stabile del matrimonio;
- relativizzerebbero il matrimonio, aprendo la porta a quello islamico (fino a 4 mogli) (Intervento del cardinale Carlo Caffarra, Il Giornale, 31 maggio 2006);
- sarebbero un primo passo verso il matrimonio omosessuale o verso le adozioni per le coppie gay;
- la semplice convivenza, socialmente e legalmente, non sarebbe equiparabile alla famiglia fondata sul matrimonio;;
- la coppia omosessuale non creerebbe famiglia, lo impedirebbe la sua costitutiva sterilità (Carfagna-Luxuria: scintille sui gay Corriere.it, 16 febbraio 2007);
- non sarebbero richiesti dalle persone conviventi/i registri civili non avrebbero avuto adesioni significative.

Queste le principali contestazioni sul secondo versante (da 10 regole per migliorare il DICO dal sito dell'Arcigay)

- il periodo di attesa per il diritto all'eredità sarebbe eccessivo;
- vi sarebbe impossibilità di adesione nel caso in cui uno dei partner sia extracomunitario e privo di permesso di soggiorno, il che per le coppie gay rappresenterebbe un rischio di "separazione forzata" in quanto non sussiste la possibilità di congiungersi contraendo matrimonio;
- sarebbe impossibile recedere senza continuare a condividere il domicilio, incertezze sulle modalità di annullamento.

Si aggiungono preoccupazioni sui rischi di abuso, nel caso di una persona che dichiara la convivenza all'insaputa dell'altra persona coinvolta. Molti editorialisti e politici hanno infatti evidenziato come nell'ultima versione del testo del disegno di legge sia stato rimosso l'obbligo, precedentemente presente, di dichiarazione congiunta all'anagrafe del Comune di residenza. Allo stato attuale delle cose quindi, la dichiarazione potrebbe essere fatta da una sola persona, con effetto retroattivo, dietro comunicazione tramite raccomandata all'altro convivente. Raccomandata che però potrebbe essere materialmente intercettata e siglata dallo stesso primo dichiarante all'insaputa dell'altro, se effettivamente coabitante.